



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 maggio 2014  
(OR. en)

9322/14

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2013/0246 (COD)

---

---

CONSOM 108  
MI 394  
TOUR 5  
JUSTCIV 114  
TRANS 245  
CODEC 1182

#### NOTA

---

Origine: presidenza  
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio  
n. doc. Comm.: ST 12257/13 CONSOM 140 MI 635 TOUR 3 JUSTCIV 167 CODEC 1764

---

Oggetto: **Preparazione della sessione del Consiglio "Competitività" del 26 maggio 2014**  
**Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio**  
*- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*

---

#### I. INTRODUZIONE

1. Il 9 luglio 2013 la Commissione ha presentato la sua proposta<sup>1</sup>, fondata sull'articolo 114 del trattato, nonché la comunicazione "Portare nell'era digitale le norme dell'UE sui pacchetti turistici"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> 12257/13 + COR 1 + REV 1 (DE).

<sup>2</sup> 12259/13.

2. La direttiva in vigore, adottata nel 1990<sup>3</sup>, ha creato diritti per i viaggiatori che acquistano pacchetti vacanze, tipicamente composti da trasporto passeggeri e alloggio. Tale normativa, che va esaminata alla luce dell'importanza economica e sociale del turismo nell'Unione, è volta a stabilire un elevato livello di tutela dei consumatori e stimolare le attività commerciali con un minimo di norme comuni. Una sentenza della Corte di giustizia<sup>4</sup> del 2002 ha chiarito che la nozione di "prefissata combinazione" include anche le combinazioni di servizi turistici effettuate da un agente di viaggio su richiesta esplicita del consumatore immediatamente prima che tra di loro venga concluso un contratto. La direttiva in vigore garantisce che i consumatori ricevano le informazioni essenziali, stabilisce che gli organizzatori e/o i venditori sono responsabili della corretta esecuzione del contratto di pacchetto turistico e, nel caso in cui l'organizzatore e/o il venditore divenga insolvente, garantisce che i viaggiatori ricevano il rimborso delle somme anticipate e siano rimpatriati.

Nel 1990, però, il mercato del turismo era molto più semplice e internet non esisteva. Alla luce di tali presupposti, la Commissione ritiene che continui a non essere chiaro fino a che punto le modalità attualmente esistenti per combinare servizi turistici siano disciplinate dalla direttiva in vigore.

La relazione della Commissione del 1999<sup>5</sup> sull'attuazione della direttiva 90/314/CEE ha inoltre evidenziato differenze significative nella legislazione degli Stati membri dovute all'approccio di armonizzazione minima.

La revisione della direttiva 90/314/CEE risponde alle richieste dei colegislatori, del Comitato economico e sociale europeo e del gruppo consultivo europeo dei consumatori<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

<sup>4</sup> Sentenza del 30 aprile 2002 nella causa C-400/00, Club Tour.

<sup>5</sup> SEC(1999) 1800 definitivo.

<sup>6</sup> Si vedano, ad esempio, le conclusioni della sessione del Consiglio - Consumatori, del 13 aprile 2000, la risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2002 (2001/2136(INI)), il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale C 132) e i pareri del gruppo consultivo europeo dei consumatori del 21 aprile 2010 e dell'8 febbraio 2013.

Anche gran parte dell'industria e molte organizzazioni di consumatori ne hanno chiesto la revisione; essa è soprattutto esplicitamente menzionata nelle relazioni sulla cittadinanza dell'Unione<sup>7</sup>, nell'Agenda europea dei consumatori<sup>8</sup> e nell'Atto per il mercato unico II<sup>9</sup>.

3. In data 6 settembre 2013 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale, che ha adottato il suo parere l'11 dicembre 2013<sup>10</sup> (relatore: Anna Maria Darmanin (MT/Group II)).
4. In data 19 settembre 2013, il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato delle regioni, che ha preferito di non formulare un parere<sup>11</sup>.
5. Il 25 settembre 2013 il Parlamento europeo ha nominato l'europarlamentare Hans-Peter Mayer (PPE/DE) relatore della proposta. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 12 marzo 2014<sup>12</sup>.

## II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

6. Durante la presidenza lituana, la proposta è stata discussa in quattro riunioni del gruppo "Protezione e informazione dei consumatori" (11 settembre, 16 ottobre, 25 novembre e 13 dicembre 2013). La prima riunione è stata dedicata alla presentazione da parte della Commissione e ad una discussione approfondita sulla valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Tale discussione sulla valutazione d'impatto era accompagnata dall'elenco di controllo indicativo elaborato per esaminare in sede di Consiglio le valutazioni d'impatto della Commissione, nell'ambito dell'esame delle proposte della Commissione e in linea con la relazione sulla valutazione d'impatto all'interno del Consiglio<sup>13</sup>, e ha costituito uno dei tre progetti pilota condotti dall'attuale trio di presidenza su detto elenco di controllo<sup>14</sup>. Nelle tre riunioni successive sono stati discussi i primi 11 articoli della proposta.

---

<sup>7</sup> COM(2010) 603 definitivo e COM(2013) 269 final.

<sup>8</sup> COM(2012) 225 final.

<sup>9</sup> COM(2012) 573 final, allegato II.

<sup>10</sup> INT/710

<sup>11</sup> CDR 3771-2013\_00\_01\_TRA\_TCD.

<sup>12</sup> 7429/14.

<sup>13</sup> 8406/13.

<sup>14</sup> I risultati intermedi del progetto pilota figurano nel documento 16628/13.

La presidenza greca ha continuato l'esame del resto della proposta (articoli da 12 a 29) nel corso di due riunioni (18 marzo e 1° aprile 2014), con il risultato che l'intero testo è stato discusso a livello di Gruppo.

Oltre alle discussioni a livello di Gruppo la presidenza ha invitato le delegazioni a presentare osservazioni scritte sulle disposizioni della proposta. Dalla consultazione scritta (21 Stati membri hanno inviato i loro contributi) sono emerse numerose osservazioni, che illustrano le posizioni dei vari Stati membri.

Sulla base delle discussioni in seno al Gruppo e alla consultazione scritta, la presidenza ha preso atto del sostegno generale degli Stati membri agli obiettivi della proposta, ad esempio contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori, nonché della necessità di modernizzare le norme attuali.

La presidenza ha individuato varie questioni sulle quali le delegazioni hanno punti di vista diversi e che richiedono ulteriori discussioni tra gli Stati membri e la Commissione.

7. Le questioni più importanti individuate sono:

a) Il livello di armonizzazione (articolo 1):

Dato che la direttiva in vigore segue un approccio di armonizzazione minima, diverse delegazioni hanno sollevato tale questione e hanno chiesto chiarimenti e spiegazioni. La Commissione ha confermato che la nuova proposta mira a un'armonizzazione completa al fine di stabilire diritti uniformi per i consumatori e condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici. Numerose delegazioni hanno espresso preoccupazioni circa il fatto che l'approccio di piena armonizzazione proposto potrebbe compromettere le specifiche disposizioni nazionali in vigore nel sistema attuale e quindi, per certi aspetti, abbassare il livello attuale di tutela dei consumatori. Alcune delegazioni preferiscono pertanto un'armonizzazione minima, almeno per quanto riguarda determinate disposizioni, o un'armonizzazione completa "mirata", in particolare confrontando la direttiva in vigore con la nuova proposta e valutando il suo impatto sugli operatori interessati e sui consumatori.

b) Ambito di applicazione e definizioni (articoli 2 e 3):

Le delegazioni hanno chiesto spiegazioni approfondite e chiarimenti in merito a detti articoli.

Sono state discusse le esclusioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, con l'obiettivo di ridurre e/o ampliare l'ambito di applicazione del testo.

Per quanto riguarda le definizioni, e in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, sono stati discussi il concetto di "servizio turistico", di "pacchetto turistico" e di "servizi turistici assistiti", da un lato, e i diversi ruoli svolti dal "professionista", dall'"organizzatore" e dal "venditore", dall'altro, compresa la questione della responsabilità in solido. La definizione di "viaggiatore" è stata inoltre confrontata con i concetti di "passeggeri" e "consumatori", i quali, sebbene non definiti, vengono comunque utilizzati nella proposta.

c) Protezione in caso d'insolvenza (articoli da 15 a 17):

Dette disposizioni sono state oggetto di discussioni approfondite e molte delegazioni hanno chiesto ulteriori chiarimenti e spiegazioni. In particolare, varie delegazioni hanno ritenuto che l'ambito di applicazione della proposta concernente la protezione in caso d'insolvenza sia troppo ampio per quanto riguarda i prodotti contemplati ("pacchetto turistico" e "servizi turistici assistiti") o la responsabilità stessa, dato che numerosi professionisti (professionista, organizzatore, venditore, terzo fornitore) potrebbero essere coinvolti. Le delegazioni hanno menzionato anche il corretto funzionamento del proposto sistema di protezione in caso d'insolvenza, basato sul reciproco riconoscimento dei sistemi nazionali in materia di insolvenza. In tale contesto, sono state espresse preoccupazioni relativamente ad una potenziale lacuna relativa al campo di applicazione delle disposizioni in materia di protezione in caso d'insolvenza, derivanti dalla mancata applicazione di dette disposizioni agli organizzatori che operano al di fuori dello Spazio economico europeo.

### III. PASSI SUCCESSIVI

8. La presidenza invita gli Stati membri a prendere atto della presente relazione, che è volta a preparare le ulteriori discussioni durante la presidenza italiana entrante.